



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO

Nr 6/2016

ARGOMENTI

- Il versamento del saldo IVA annuale
- Dal 16 marzo compensazione orizzontale IVA per chi ha presentato la dichiarazione entro febbraio
- Cosa fare in caso di omessa presentazione della Comunicazione Dati Iva
- Presentazione del modello EAS
- Aggiornati i coefficienti catastali per i fabbricati industriali di categoria D non iscritti in catasto
- Per le compensazioni “orizzontali”, il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
- Superammortamento possibile anche per i beni di valore non superiore a 516,46 euro
- “Opposizione” entro il 21 marzo 2016 per le spese universitarie nel 730
- Sono irrilevanti ai fini ISEE le indennità erogate ai disabili
- Addio all'INE per chi non è tenuto agli studi di settore

APPROFONDIMENTI

- Il versamento del saldo IVA
- Il modello EAS

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA

Il versamento del saldo IVA annuale

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2015 deve essere generalmente versata **entro il 16 marzo 2016**.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (Modello UNICO) il versamento può però essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

In entrambi i casi è inoltre possibile rateizzare la somma dovuta.

(Vedi l'Approfondimento)

Dal 16 marzo compensazione orizzontale IVA per chi ha presentato la dichiarazione entro febbraio

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva 2016 entro il 29 febbraio, dal 16 marzo 2016 possono procedere alla compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedenti i 5mila euro maturati nel corso del periodo d'imposta 2015.

L'importo da compensare potrà superare i 15mila euro, solo in caso di dichiarazione IVA asseverata da un professionista abilitato o sottoscritta dall'organo di controllo contabile.

Cosa fare in caso di omessa presentazione della Comunicazione Dati Iva

Non avendo natura dichiarativa l'omissione della comunicazione dati IVA, ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o errati, comporta l'applicazione della **sanzione da euro 258 a euro 2.065, senza possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso**.

Ricordiamo che, oltre ai casi di esclusione soggettiva (per la particolare attività svolta o per il regime contabile adottato), erano esonerati dall'invio della comunicazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA entro il 29 febbraio 2016 e le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d'affari non superiore a 25.000 euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.

ENTI NO PROFIT

Presentazione del modello EAS

Il **prossimo 31 marzo 2016** sarà l'ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.

La trasmissione del modello dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS.

(Vedi l'Approfondimento)

TRIBUTI LOCALI

Aggiornati i coefficienti catastali per i fabbricati industriali di categoria D non iscritti in catasto

MEF, D. Dirett. 29 febbraio 2016

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha approvato i coefficienti necessari per la determinazione dell'imponibile IMU e della TASI 2016 dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

In questi casi l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, dispone che per determinare il valore fiscalmente rilevante, all'ammontare che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, devono essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente con Decreto MEF.

I coefficienti di aggiornamento per il 2016 sono i seguenti:

per l'anno 2016 = 1,01	per l'anno 2015 = 1,01
per l'anno 2014 = 1,01	per l'anno 2013 = 1,02
per l'anno 2012 = 1,04	per l'anno 2011 = 1,07
per l'anno 2010 = 1,09	per l'anno 2009 = 1,10
per l'anno 2008 = 1,14	per l'anno 2007 = 1,18
per l'anno 2006 = 1,22	per l'anno 2005 = 1,25
per l'anno 2004 = 1,32	per l'anno 2003 = 1,37
per l'anno 2002 = 1,42	per l'anno 2001 = 1,45
per l'anno 2000 = 1,50	per l'anno 1999 = 1,52
per l'anno 1998 = 1,54	per l'anno 1997 = 1,58
per l'anno 1996 = 1,63	per l'anno 1995 = 1,68
per l'anno 1994 = 1,73	per l'anno 1993 = 1,77
per l'anno 1992 = 1,79	per l'anno 1991 = 1,82
per l'anno 1990 = 1,91	per l'anno 1989 = 1,99
per l'anno 1988 = 2,08	per l'anno 1987 = 2,25
per l'anno 1986 = 2,43	per l'anno 1985 = 2,60
per l'anno 1984 = 2,77	per l'anno 1983 = 2,95
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,12	

RISCOSSIONE E VERSAMENTI

Per le compensazioni "orizzontali", il limite di 700mila euro opera per ciascun anno solare
Ricordiamo che il limite complessivo di 700mila euro per le compensazioni orizzontali di crediti d'imposta opera per ciascun anno solare (e non per modello dichiarativo).

Lo ha ribadito nei giorni scorsi, in risposta a un *question time*, il viceministro all'Economia Enrico Morando riportando una nota dell'Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI

Superammortamento possibile anche per i beni di valore non superiore a 516,46 euro

Nel corso di Telefisco 2016 l'Agenzia Entrate ha precisato che l'agevolazione che prevede la maggiorazione del 40% del costo d'acquisto fiscalmente deducibile (c.d. superammortamento) si applica anche per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro che resteranno comunque deducibili in unica soluzione, **anche nel caso in cui detta soglia venga superata applicando proprio la maggiorazione del 40%**.

DICHIARAZIONI

"Opposizione" entro il 21 marzo 2016 per le spese universitarie nel 730

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 1 marzo 2016

Entro il prossimo 21 marzo 2016 gli studenti possono comunicare l'opposizione all'inserimento dei dati delle spese universitarie nella dichiarazione 730 precompilata dei familiari di cui risultano fiscalmente a carico, inviando apposito modello (disponibile sul sito internet dell'Agenzia Entrate), compilato e firmato, e la copia di un documento d'identità **al numero di fax 0650762273 oppure all'indirizzo e-mail opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it**.

Dal prossimo anno lo studente che non vorrà far comparire le spese universitarie nella precompilata, potrà inviare il modello dal 2 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Sono irrilevanti ai fini ISEE le indennità erogate ai disabili

Consiglio di Stato, Sentenze 29 febbraio 2016, n. 838, 841, 842

Con 3 sentenze depositate in data 29 febbraio 2016 il Consiglio di Stato ha confermato quanto già sentenziato dal TAR del Lazio sul fatto che le indennità erogate ai disabili (sia risarcitorie che di accompagnamento) non devono essere considerate reddito per il calcolo dell'ISEE.

Tali indennità non hanno infatti lo scopo della remunerazione né dell'accumulo del patrimonio, ma sono finalizzate a compensare una situazione di disagio e di diminuzione della capacità reddituale.

ACCERTAMENTO

Addio all'INE per chi non è tenuto agli studi di settore

Agenzia Entrate, Comunicato Stampa 29 gennaio 2016

La legge n. 296/2006 (art. 1, comma 19) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa (o di lavoro autonomo), per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati, ovvero di rapporti di lavoro irregolare.

Per procedere all'elaborazione di tali indicatori, a partire dal periodo di imposta 2006, per queste tipologie di soggetti era stato previsto l'obbligo di presentare, in allegato anche al modello Unico Sc, il modello denominato "indicatori di normalità economica".

Per semplificare gli adempimenti dichiarativi, per il periodo d'imposta 2015, ai contribuenti non tenuti alla presentazione degli studi di settore, è stato eliminato l'obbligo di presentare il modello "INE".

APPROFONDIMENTI

Il versamento del saldo IVA

L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d'imposta 2015 deve essere versata **entro il 16 marzo 2016**.

È possibile rateizzare la somma dovuta in rate di pari importo di cui:

- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'**interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile** (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell'0,66%, la quarta dell'0,99% e così via).

Se il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione unificata (Modello UNICO), il versamento può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base ad Unico, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Contribuente che presenta la dichiarazione IVA autonoma	Contribuente tenuto a presentare la dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO
<ul style="list-style-type: none"> • versare l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo; • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima. 	<ul style="list-style-type: none"> • versare l'importo dovuto in unica soluzione entro il 16 marzo; • rateizzare dal 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima; • versare l'importo dovuto in unica soluzione entro la scadenza per i versamenti di Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi; • rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

In tutti i casi, il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 - IVA annuale saldo**.

Il modello EAS

Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello EAS.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:

- gli **enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni** che non svolgono attività commerciale;
- le **associazioni pro-loco** che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n. 398/1991 - Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le **organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali** che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i **patronati** che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le **Onlus** di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997;
- gli **enti destinatari di una specifica disciplina fiscale** (per esempio, i fondi pensione).

Presentazione con modalità semplificate

Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:

- le **associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni**, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;
- le **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le **associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome** ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le **associazioni religiose** riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i **movimenti e i partiti politici** tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le **associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel** nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l'**Anci**, comprese le articolazioni territoriali;
- le **associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica** individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le **associazioni combattentistiche e d'arma** iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le **federazioni sportive nazionali** riconosciute dal Coni.

Modalità e termini di presentazione

Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione "Perdita dei requisiti".

Il D.L. n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di una comunicazione preventiva (o di un altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
2. effettui la comunicazione (o effettui l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Mercoledì 16 Marzo	IVA	Termine ordinario per il pagamento dell'IVA relativa alla dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta.		
Mercoledì 16 Marzo	Tassa Vidimazioni	Termine per il versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali.	Società di capitali	
Venerdì 25 Marzo	Intrastat	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat mensili) delle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente.	Operatori intracomunitari	
Giovedì 31 Marzo	EAS		Telematico	
Giovedì 31 Marzo	Erogazioni liberali alla cultura	Ultimo giorno utile per l'invio del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2015, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.	Enti no profit	Telematico
Lunedì 11 Aprile	Spesometro	Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2015 e del relativo ammontare (art. 100, comma 2, lett. m), Tuir).		Telematico
Mercoledì 20 Aprile	Spesometro	Termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2015.	Soggetti con liquidazione Iva mensile	Telematico